

Spett.le
Soelia S.p.a.
soelia@pec.soelia.it

**Procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, a termini dell'art. 183, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del promotore, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di smart city, con contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering all'interno del territorio del Comune di Argenta (FE).
CIG 9817313EF6 - CUP B99I23000240007.**

Il sottoscritto MIRCO BALUGANI, nato a FERRARA, il 24/05/1977, in qualità di¹ ADDETTO SERVIZIO PROGETTI E SVILUPPO DI SOELIA S.p.A.

in relazione alla nomina quale Commissario della Commissione Giudicatrice della procedura di affidamento in oggetto, presa visione delle norme in materia di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, al fine di auto-certificare l'insussistenza delle suddette cause, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. Di non aver svolto né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non ha ricoperto cariche di pubblico amministratore presso la società affidataria del contratto Soelia S.p.a. o presso il Comune di Argenta.
3. Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).
4. Che, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, non ha concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
5. Di non rientrare nelle fattispecie di cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile²;

¹ Indicare la professione svolta. Se lavoratore dipendente indicare la funzione e l'ente/società di appartenenza.

² Dispositivo dell'art. 51 Codice di procedura civile

Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att. 78] (1):

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;


3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

6. Di non rientrare nelle fattispecie di cause di astensione per conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016³;
7. Di non rientrare nelle fattispecie di cause di astensione di cui all'art. 7 del DPR 62/2013⁴;
8. Che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'affidamento;
9. Di impegnarsi al rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico e tenere una condotta in linea con il Modello 231 e con il Piano di prevenzione della corruzione adottati da Soelia S.p.a. ai sensi D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012, consultabili collegandosi al link <https://www.soelia.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione/> e comunque tale da non esporre le Società del Gruppo Soelia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dalla citata normativa,
10. Di impegnarsi a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori delle società del Gruppo Soelia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello 231 o al Piano di prevenzione della corruzione.

Argenta li, 21 Agosto 2023

Firma

Ing. Mirco Balugani



4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];

5) se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa (2) (3).

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore (4)

³ **Art. 42 (Conflitto di interessi) – commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016**

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

⁴ **Art. 7 (Obbligo di astensione) del decreto del d.P.R. 62/2013**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.